

**Roma, 7 agosto 2009**  
**Prot. 447**

**EV/**

**CIRCOLARE N. 87 / 2009**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**FISCO**

→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

## **OGGETTO**

**Scadenario mensile adempimenti fiscali e contabili: mese di agosto 2009.**

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo in oggetto.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Venanzio Gizzi



**Allegati:** scadenario agosto

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

## **LE SCADENZE di Agosto 2009**

### **DETTAGLIO SCADENZE DEL MESE**

#### **Sabato 1 Agosto 2009**

##### **CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Periodo feriale - Sospensione termini processuali**

Nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre 2009 resta sospeso il decorso dei termini processuali anche per le giurisdizioni tributarie (L. 7 ottobre 1969, n. 742).

#### **Lunedì 17 agosto 2009 (termine così prorogato in quanto il giorno 15 e il giorno 16 sono festivi)**

**IVA** - Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 - Annotazione del documento riepilogativo

**IVA** - Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente

#### **Giovedì 20 agosto 2009**

**IRES / IRAP** - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Versamento rate successive alla prima. **Il termine risulta differito al 20 agosto 2009 in base al Decreto Presidente del Consiglio del 24 luglio 2009** che si riporta

“1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel mese di agosto 2009, entro il giorno 20, possono

essere effettuati entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione.

2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2009, concernente il differimento per l'anno 2009 dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”

##### **ASSISTENZA FISCALE - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta – Versamento**

Per i sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale, scade il termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto, trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di luglio (art. 19, D.M. 31 maggio 1999, n. 164 ; Circ. Ag. Entrate n. 21/E del 4 maggio 2009).

**IMPOSTE SUI REDDITI** - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente – Versamento

**IMPOSTE SUI REDDITI** - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel

mese precedente – Versamento

**IMPOSTE SUI REDDITI** - Ritenute alla fonte – 4% dei corrispettivi d'appalto o d'opera erogati nel mese precedente

**INPS** - Contributo alla gestione separata – Versamento

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

rapporti di collaborazione a progetto (per la disciplina lavoristica vedasi l'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);

esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. Circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004).

Non sono soggetti a contribuzione i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse (vd. Circ. INPS n. 112 del 25 maggio 1996).

**ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF** - Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Versamento

**IVA** - Contribuenti mensili - Mese di **luglio 2009** – Versamento

codice-tributo 6007.

**IVA** – Imposta risultante da dichiarazione annuale - rateizzazione

scade il termine per il versamento della rata mensile

**IVA - Contribuenti trimestrali** – Secondo trimestre 2009 – Versamento

Scade il termine per il versamento dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione relativa al secondo trimestre 2009 (art. 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

Se l'imposta non supera il limite di 25,82 euro il versamento è effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo.

Interessi - Per i soggetti che effettuano il versamento trimestralmente le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento.

**IVA E RITENUTE ALLA FONTE** - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

**IVA** - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del 16 luglio 2009, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione ridotta commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione; la misura della sanzione è stata ridotta dal 3,75 al 2,5 per cento dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a decorrere dal 29 novembre 2008;

- del pagamento degli interessi moratori al tasso legale del 3 per cento annuo (così elevato a decorrere dal 1° Marzo 2008 con D.M. 12 dicembre 2007), con maturazione giorno per giorno.

**Ritenute alla fonte** - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 16 luglio 2009.

**Errori formali** - Vedasi al riguardo la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

codici-tributo: 8904 per l'IVA;

8906 per le ritenute.

1991 per il versamento degli interessi sul ravvedimento IVA,

**Correzioni di errori** - Vedasi la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24.

### **Lunedì 31 agosto 2009 –**

#### **Inps - Denuncia mensile retributiva**

Presentazione modello Emens riferito ai compensi erogati per il mese di luglio 2009.

#### **SOGGETTI IRES - Acconti d'imposta IRES ed IRAP – Seconda o unica rata - Versamento**

Per i soggetti all'IRES per i quali il mese di agosto 2009 è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti di imposta.

La misura ordinaria dell'acconto IRES è stabilita al 100 per cento (art. 1, comma 301, L. 30 dicembre 2004, n. 311). L'acconto ai fini IRAP si applica nella medesima misura del 100 per cento.

Peraltro, per il periodo di imposta in corso al 29 novembre 2008, la misura dell'acconto è stata ridotta dal 100 al 97 per cento, dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e l'eventuale maggior versamento già effettuato è recuperabile in compensazione (vd. ris. dell'Agenzia delle Entrate n. 476/E del 9 dicembre 2008).

#### **IMPOSTA DI REGISTRO – (termine prorogato al 31 agosto in quanto il giorno 30 cade di domenica) Contratti di locazione ed affitto di beni immobili**

Scade il termine di 30 giorni per il versamento dell'imposta di registro relativo a:

- 1) nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani con effetto dal 1° agosto 2009:  
versamento della prima annualità o per l'intero periodo;
- 2) contratti pluriennali relativi ad immobili urbani:  
annualità successive alla prima, con inizio dal 1° agosto 2009;
- 3) cessioni, risoluzioni, proroghe con effetto dal 1 agosto 2009.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- a) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, ovvero
- b) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull'imposta dovuta (art. 17 e art. 5, Tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per i **contratti agevolati di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998**, la base imponibile è pari al 70 per cento del corrispettivo annuo (art. 8, comma 1, citata L. n. 431/1998).

**Immobili strumentali** - In materia di locazioni di immobili strumentali, si vedano l'art. 35, commi 8 e seguenti, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, nonché i chiarimenti forniti con le circ. dell' Agenzia delle Entrate n. 27/E e n. 28/E del 4 agosto 2006 e n. 33/E del 16 novembre 2006.

**Codici - tributo:**

**115T** - contratti di locazione - prima annualità; **112T** - contratti di locazione - annualità successive; **107T** - contratti di locazione - intero periodo; **114T** - contratti di locazione - proroga; **113T** - contratti di locazione - risoluzione; **110T** - contratti di locazione - cessione.

Contratti pluriennali – annualità successive alla prima con inizio 1 gennaio – In caso di registrazione telematica il versamento va effettuato mediante modello F23 telematico.

**IVA - Adempimenti di fine mese**

Scade il termine per effettuare, ad esempio, gli adempimenti per Fatture integrative, Scheda carburanti, Rilevazione dei chilometri

**IVA - Autofatture**

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29.10.1993 n. 427)

**BOLLO - Pagamento in modo virtuale - Versamento rata**

Scade il termine per il versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio scorso (art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

N.B.: a partire dal mese di febbraio può essere scomputato l'acconto versato ai sensi dell'art. 6, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.